



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE TECNICO

AVVISO PUBBLICO

VISTO il D.D.G. n° 15 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica - pubblicato nella GURS n.9 del 25.02.2011, recante modifiche dell'art. 4 del Regolamento Edilizio

SI RENDE NOTO

che presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Altavilla Milicia sono depositati gli atti, a libera visione del pubblico, relativi alla variante al Regolamento Edilizio.

Altavilla Milicia li

Il Responsabile del III Settore

Ing. Fiorella Scalia



MEDICI PEDIATRI ESCLUSI DALLA GRADUATORIA 2011

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Motivo dell'esclusione
1	La Fata Rossella	15-01-1977	Istanza priva di autocertif.
2	Piazza Loredana	26-08-1965	Titolare di Pediatria
3	Porsio Adele	17-01-1958	Istanza priva di autocertif.
4	Rulli Immacolata	06-07-1974	Istanza priva di autocertif.

(2011.7.465)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 gennaio 2011.

Modifica del regolamento edilizio del comune di Altavilla Milicia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il decreto n. 164 del 12 aprile 2002 con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Altavilla Milicia;

Visto il decreto n. 923 del 3 novembre 2005, con il quale è stato approvato l'art. 4 del regolamento edilizio del P.R.G. vigente del comune di Altavilla Milicia;

Vista la nota comunale prot. n. 9809 del 19 maggio 2010, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 37831 del 10 giugno 2010, con la quale è stata trasmessa la delibera di consiglio comunale n. 89 del 29 dicembre 2009, relativa alla modifica degli artt. 3 e 4 del regolamento edilizio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 89 del 29 dicembre 2009, regolarmente pubblicata all'albo pretorio, con la quale è stata approvata la modifica all'art. 4 del regolamento edilizio;

Visto il parere n. 24 del 4 novembre 2010, espresso ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, dall'U.O. 2.1/DRU di questo Assessorato che di seguito parzialmente si trascrive:

"... *omissis*...."

Premesso che:

il comune di Altavilla Milicia è dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 164 del 12 aprile 2002.

Con decreto n. 923 del 3 novembre 2005 era già stata approvata la modifica all'art. 4 del R.E.C. per l'individuazione di competenze specifiche per le figure professionali o imprenditoriali e per l'eliminazione della figura del legale.

Da quanto si evince dalla delibera di C.C. n. 89 del 29 dicembre 2009 oggetto della stessa è la modifica degli artt. 3 e 4, ma nel corso della seduta è stato deliberato di non apportare alcuna modifica all'art. 3.

Inoltre è stato rilevato che il gruppo di minoranza ha presentato un emendamento con il quale è stata proposta la soppressione della C.E.C. allo scopo di snellire i procedimenti, atteso che l'ufficio tecnico risulta sufficientemente dotato. Tale emendamento non è stato condiviso dal

gruppo di maggioranza, che a sua volta ha presentato un altro emendamento che prevede invece la sostituzione della figura del sindaco o assessore comunale suo delegato con funzione di presidente, con quella di un tecnico senza alcun incarico o ruolo politico, con l'incarico di presidente, e che la funzione di segretario verrà svolta da un tecnico dell'U. T. C. di qualifica non inferiore alla categoria "C" in virtù dell'art. 3 del decreto legislativo n. 29/93, riaffermato per gli enti locali dall'art. 6 della legge n. 127/97 secondo cui viene affermato il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, per cui la presenza di organi politici all'interno della C.E.C. non è più consentita.

Inoltre, poiché nel territorio di Altavilla Milicia, sono presenti alcune "macchie mediterranee" e lo studio agricolo - forestale risulta in fase di aggiornamento per la ripermutazione delle aree boscate e delle relative fasce di rispetto, è sorta la necessità di prevedere la figura di un dottore agronomo all'interno della C.E.C. in luogo del perito agrario.

Alla luce di quanto sopra il C.C. in oggetto adotta solamente la modifica dell'art. 4 del regolamento edilizio così come appresso specificato:

Art. 4

La Composizione della commissione edilizia
La Commissione edilizia si compone di:

a) membri di diritto:

- capo servizio del servizio di igiene pubblica o funzionario medico suo delegato, senza diritto di voto;
- responsabile settore urbanistica o suo delegato, senza diritto di voto, che riferisce sui progetti sottoposti all'esame;

b) membri nominati dal sindaco:

- presidente (figura tecnica senza alcun incarico e ruolo politico);
- due ingegneri iscritti all'ordine degli ingegneri della provincia di Palermo;
- un architetto iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Palermo;
- un geometra iscritto al collegio dei geometri della provincia di Palermo;
- un dottore agronomo;
- un geologo;
- un imprenditore edile.

Le funzioni di segretario della commissione verranno svolte da un tecnico dell'U.T.C. di categoria non inferiore alla "C".

I componenti non possono essere scelti fra i consiglieri comunali né fra gli amministratori comunali né fra gli impiegati comunali qualunque sia il loro rapporto di lavoro.

L'amministrazione, come pure i membri eletti in rappresentanza degli ordini e collegi professionali, sono tenuti a comunicare agli ordini di appartenenza, rispettivamente le nomine effettuate e l'accettazione stessa.

Non possono contemporaneamente far parte della commissione edilizia gli ascendenti ed i discendenti i fratelli, i suoceri e il genero, nonché i coniugi purché non si tratti di membri di diritto.

Tutti i componenti elettivi della commissione edilizia sono rieleggibili per un massimo di due volte, superate le quali possono nuovamente essere eletti quando è trascorso un altro ciclo dalla cessazione del precedente incarico.

La commissione edilizia deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque i commissari decadono alla fine e/o cessazione del mandato del sindaco che li ha nominati. Saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Nel caso di istanze di concessioni riguardanti edilizia residenziale pubblica, la commissione edilizia dovrà essere integrata con un perito industriale, nonché con la presenza delle sole autorità il cui pronunciamento debba avvenire obbligatoriamente nel contesto provvedimento del rilascio delle concessioni edilizie.

Vista la documentazione sopra richiamata, nonché l'articolo 4 del R.E. e per quanto sopra detto, lo scrivente servizio ritiene ammissibile la modifica al suddetto art. 4 del regolamento edilizio comunale, annesso al P.R.G. vigente del comune di Altavilla Milicia, approvato con decreto n. 164/DRU del 12 aprile 2002, e del decreto n. 923 del 3 novembre 2005 dell'ARTA, con il quale è stata approvata la modifica all'art. 4 del R.E.C. per l'individuazione di competenze specifiche per le figure professionali o imprenditoriali e per l'eliminazione della figura del legale, fermo restando che a mente dell'art. 7 della legge regionale n. 71/78, la vigenza temporale dei commissari, ancorché della durata di 5 anni non è legata al mandato del sindaco, per la cui variazione codesta amministrazione potrà attivarsi con la relativa procedura di variante, e comunque tale previsione di legge prevale sull'attuale disciplina regolamentare comunale.»;

Ritenuto di poter condividere il soprarichiamato parere n. 24 del 4 novembre 2010 reso dall'unità operativa 2.1 del servizio 2/D.R.U., ai sensi della legge n.71/78;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 24 del 24 novembre 2010 reso dall'unità operativa 2.1 del servizio 2° DRU, è approvata la modifica all'art. 4 del regolamento edilizio comunale del P.R.G. del comune di Altavilla Milicia, per la sostituzione della figura del sindaco o consigliere comunale suo delegato nella qualità di presidente della commissione, con quella di un altro presidente senza incarico o ruolo politico, per l'assunzione della funzione di segretario della commissione da un tecnico dell'U.T.C. di categoria non inferiore alla "C", e per la sostituzione di un dottore agronomo in luogo di un perito agronomo, approvata con delibera di C.C. n. 89 del 29 dicembre 2009.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 24 del 4 novembre 2010 reso dall'unità operativa 2.1 del servizio 2° DRU;

2) deliberazione consiliare n. 89 del 29 dicembre 2010.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto deve essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Altavilla Milicia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il suddetto decreto sarà trasmesso al comune di Altavilla Milicia per l'esecuzione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.

Palermo, 26 gennaio 2011.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2011.5.317)116

DECRETO 26 gennaio 2011.

Approvazione di variante al regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Solarino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 16858/3150 del 9 novembre 2010, con la quale il comune di Solarino ha formulato istanza di approvazione della variante al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G.;

Vista la delibera consiliare di adozione n. 38 del 15 luglio 2010, allegata alla suddetta istanza (in duplice copia), corredata dai sottoelencati documenti:

- atti di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 3, legge regionale n. 71/1978;
 - avviso di deposito;
 - manifesto murale;
 - stralcio quotidiano "Corriere della Sera" del 6 settembre 2010;
 - stralcio *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, p. II, n. 37, del 17 settembre 2010;
 - attestazione del segretario comunale del 3 novembre 2010 di mancata presentazione di osservazioni/opposizioni;
 - verbale della commissione urbanistico-edilizia n. 11 del 10 giugno 2010;
 - istanza SOLESI S.p.A. per la variazione della normativa tecnica del P.R.G. di Solarino.
- Copia osservazioni n. 7 e n. 44 al P.R.G. di Solarino a suo tempo presentate dalla stessa A.C.
- Vista la relazione tecnica integrativa trasmessa dal comune di Solarino e acquisita al prot. A.R.T.A. n. 153 del 3 gennaio 2011;